

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 22 dicembre 2010

Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs 205/2010.

IL COMITATO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune precedenti direttive, pubblicato sulla G.U del 10 dicembre 2010 e in vigore dal 25 dicembre 2010;

Visto, in particolare, l'articolo 17 del D.Lgs 205/2010, che sostituisce l'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, tra l'altro, prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, anche per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano;

Rilevata l'urgenza, segnalata anche da alcune regioni e dalle associazioni imprenditoriali interessate, di provvedere, nelle more dell'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010, all'emanazione di prime disposizioni attuative che consentano alle imprese interessate di proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del Comitato nazionale dell'Albo la determinazione dei criteri per l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Articolo 1

(Procedura l'iscrizione)

1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano in attività alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 presentano domanda d'iscrizione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente

competente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.M. 406/98, utilizzando il modello di cui all'allegato "A".

2. Le imprese di cui al comma 1 con la domanda d'iscrizione attestano in lingua italiana mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del DM 406/98;
- b) i numeri di targa e l'idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto;
- c) il possesso della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
- d) elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare e relativo codice dell'Elenco Europeo dei rifiuti.

3. L'iscrizione è effettuata sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 2 e ne viene rilasciata contestuale ricevuta secondo il modello di cui all'allegato "B", che consente di operare, fermo restando l'esito della verifica di cui al comma 4.

4. La Sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la domanda d'iscrizione e notifica all'interessato il provvedimento formale di iscrizione.

5. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone la cancellazione dall'Albo. La mancata ricezione nel termine di cui al comma 6 della documentazione ivi prevista è considerata equivalente al mancato possesso delle condizioni e dei requisiti attestati con la domanda d'iscrizione.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, le imprese interessate presentano:

- a) attestazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del DM 406/98;
- b) copie delle carte di circolazione dei veicoli;
- c) copia della licenza comunitaria o dell'autorizzazione internazionale all'autotrasporto di merci ove previste;
- d) documentazione attestante i requisiti del responsabile tecnico;
- e) documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.

7. La documentazione di cui al comma 6 è accompagnata da traduzione nella lingua italiana giurata nei modi di legge.

8. Nelle more del rilascio del provvedimento di cui al comma 4 la ricevuta della domanda d'iscrizione deve essere tenuta a bordo dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese con sede legale all'estero e non dotate di una sede secondaria nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DM 406/98, presentano la domanda d'iscrizione ad una delle Sezioni regionali o provinciali dell'Albo a propria scelta e si conformano a quanto disposto dal citato articolo 12, comma 1, del DM 406/98, nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione. L'istituzione della sede secondaria nel territorio di competenza di Sezione diversa da quella prescelta per la presentazione della domanda, comporta il trasferimento dell'iscrizione presso la Sezione competente.

2. Nell'attesa della definizione degli appositi requisiti, l'incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d'iscrizione ai sensi della presente deliberazione, è assunto dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto in possesso dei requisiti di cui alla delibera del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 16 luglio 1999.

3. Le imprese che presentano domanda d'iscrizione all'Albo ai sensi della presente deliberazione dimostrano il possesso del requisito di capacità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, del DM 406/98 e della deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione.
4. La presente deliberazione è efficace dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori